



Prefettura dell'Aquila
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

IL PREFETTO

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 465/97, il quale prevede che i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;

VISTA la deliberazione n. 164 del 7/7/2000 con la quale il C.di A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre a disciplinare le procedure di presa d'atto delle sedi di segreteria convenzionate, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

CONSIDERATO che i Comuni di Castel Frentano e Casoli (CH), - classe II- , gestiscono in forma associata il servizio di segreteria comunale;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 21 del 28/7/2026 del Comune di Castel Frentano e n. 22 del 30/7/2026 del Comune di Casoli con le quali è stato disposto lo scioglimento consensuale della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale;

CONSIDERATO che attualmente la sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Castel Frentano e Casoli è vacante;

CONSIDERATO pertanto che la sede di segreteria comunale di Castel Frentano (4.370 abitanti) e Casoli (5.031 abitanti) per effetto dello scioglimento tornano ad essere sede di segreteria con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti (classe III);

VISTE le deliberazioni consiliari n. 26 del 22/7/2026 del Comune di Atessa e n. 22 del 30/7/2026 del Comune di Casoli con le quali è stato approvato lo schema della nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i comuni medesimi;

VISTO l'atto di convenzione sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Atessa e Casoli in data 07/8/2026 e per la durata fino al 31/8/2027;

CONSIDERATO che l'attuale disciplina in materia di convenzionamento delle sedi di segreteria, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 adottato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 12, del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8, come richiamata anche dalla circolare dell'Albo Nazionale prot. n. 14449 del 01 dicembre 2020, *non prevede forme automatiche di prorogatio delle convenzioni di segreteria*



Prefettura dell'Aquila
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

scadute, pertanto, gli enti qualora ritenessero di voler procedere al rinnovo della stessa dovranno formalmente manifestare la volontà di convenzionamento con nuovi atti al fine **di una nuova assegnazione del segretario titolare;**

CONSIDERATO che l'attuale titolare della sede di segreteria del Comune di Atessa è la dott.ssa Floriana Tambasco, fascia professionale B*;

VISTA la deliberazione n. 113 del 2 maggio 2001 del CDA dell'ex Agenzia Nazionale, con la quale si stabilisce che "nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della sede convenzionata";

VISTA la nota prot. n. 17765 del 20/8/2026 con il quale il Sindaco del Comune di Atessa ha individuato la dott.ssa Floriana Tambasco, fascia professionale B*, attualmente titolare della sede di segreteria del comune medesimo - classe II, quale segretario cui conferire la titolarità della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Atessa e Casoli (CH);

RISCONTRATA l'iscrizione della dott.ssa Floriana Tambasco a questa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nonché l'idoneità della stessa a ricoprire sedi di segreteria con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti (classe II);

CONSIDERATO che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

VISTE le circolari n. 485-E (P) del 24/3/2015 e n. 3782-E (P) del 18/6/2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in materia di convenzioni per l'ufficio di segreteria;

VISTO l'art. 16-ter, comma 11, del decreto legge n. 162/2019, convertito con legge n.8 del 2020, con il quale è stato stabilito che la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;



Prefettura dell'Aquila
Sezione Regionale Alle Segreterie Comunali e Provinciali

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, relativo ai nuovi criteri di classificazione delle segreterie convenzionate, ha stabilito che *“alla scadenza della convenzioni di cui al comma 1 ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità dell'ente capofila [...]”*;

VISTA la circolare prot. n. 14449 del 1/12/2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO il D.P.R. 465/97;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.5.2001;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 14 dicembre 2010;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 1 marzo 2011;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

VISTO il CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 sottoscritto il 16 luglio 2024;

VISTO il CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024 del 23 febbraio 2026;

ACCERTATA pertanto la regolarità del procedimento di nomina;

D E C R E T A

- 1) di prendere atto dello scioglimento della sede di segreteria comunale convenzionata dei Comuni di Castel Frentano e Casoli (CH) - attualmente vacante;
- 2) di prendere atto della stipulazione della nuova convenzione di segreteria tra i Comuni di Atessa (10.264 abitanti) e Casoli (5.031 abitanti) per un totale di 15.295 abitanti e, quindi, classificandola, per effetto della circolare prot. n. 14449 del 1/12/2020, quale sede di Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti (classe II), fino al 31/8/2027;



Prefettura dell'Aquila
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

- 3) di assegnare quale titolare della nuova sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Atessa e Casoli (CH) – classe II – la dott.ssa Floriana Tambasco, fascia professionale B*.

Il segretario, ai fini della nomina, dovrà produrre all'ente locale la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Gli effetti dello scioglimento della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Castel Frentano e Casoli si produrranno al momento dell'assunzione in servizio del titolare presso la nuova sede convenzionata dei Comuni di Atessa e Casoli - classe II - a seguito della nomina del segretario ivi assegnato.

Il provvedimento di nomina, contenente il termine per l'assunzione in servizio, previa notificazione al segretario nominato, dovrà essere inviato, da parte del Sindaco del Comune capofila a questa Prefettura – Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente all'atto di accettazione del Segretario ed alla nota attestante la presa di servizio.

La convenzione dei Comuni di Atessa e Casoli decorrerà dalla data di presa di servizio del segretario.

p. IL PREFETTO
Il Vice Prefetto
(Girolami)

- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI **CASTEL FRENTANO**
protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it
- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI **ATESSA**
comunediatesa@pec.it
- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI **CASOLI**
comune.casoli.ch@halleycert.it